SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 gennaio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 11 novembre 2011, n. **220.**

Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, nonchè dei requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e 77 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. *(11G0259)* . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Campodolcino e nomina del commissario straordinario. *(12A00023)* . . . . *Pag.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2011.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Mirano. *(12A00025)* *Pag.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio provinciale di Belluno e nomina del commissario straordinario *(12A00026)* *Pag.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Scoppito e nomina del commissario straordinario. *(12A00027)* *Pag.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Melendugno. *(12A00028)* . . . . *Pag.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Bova Marina e nomina del commissario straordinario. *(12A00029)* . . . . *Pag.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Licciana Nardi. *(12A00030)*. . . . . *Pag.* 8

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3989). *(11A16876)* . . . . *Pag.* 8

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3990). *(11A16878)*. . . . . *Pag.* 9

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2011.

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. (Ordinanza n. 3991). *(12A00202)* . . . *Pag.* 10

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 gennaio 2012.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3992). *(12A00203)* . . . . *Pag.* 12

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 gennaio 2012.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3993). *(12A00204)* . . . . *Pag.* 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 16 dicembre 2011.

Aggiornamento dell'importo per la revisione di analisi di campioni. *(12A00024)* . . . . *Pag.* 16

Ministero della giustizia

DECRETO 19 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. De Morpurgo Marco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A16659)* . . *Pag.* 16

DECRETO 19 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Davide Rioli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A16711)* . . . . *Pag.* 17

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Procaccini Chiara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo. *(11A16710)* . . . *Pag.* 18

Ministero della salute

DECRETO 25 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SMARTBAYT NATRIA LUMACHICIDA. *(11A16808)* . . *Pag.* 19

DECRETO 5 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato MERLIN FLEXX. *(11A16807)*. . . . . *Pag.* 23

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Neculaes Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16766)* *Pag.* 27
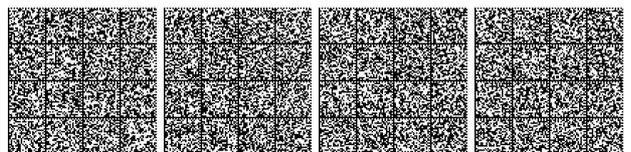
DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Otescu Carmen Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16767)* . . . . *Pag.* 27

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lazsek Stefania Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16768)* . . . . *Pag.* 28

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

DECRETO 22 dicembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Schio, dell'Ufficio provinciale di Vicenza. *(11A16879)* . . . . *Pag.* 29

DECRETO 22 dicembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Bassano del Grappa, dell'Ufficio provinciale di Vicenza nel giorno 19 dicembre 2011. *(11A16880)* . . . . *Pag.* 29

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 21 dicembre 2011.

Proroga dell'inserimento del medicinale istamina dicloridrato (Ceplene) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione: «Terapia di mantenimento nei pazienti adulti con leucemia mieloide acuta in prima remissione trattati contemporaneamente con interleuchina-2». *(11A16644)* . *Pag.* 30

DETERMINAZIONE 21 dicembre 2011.

Proroga dell'inserimento del medicinale ribavirina nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione: terapia dell'epatite cronica e della cirrosi compensata da virus dell'epatite C, in combinazione con gli interferoni peghilati, nei pazienti con talassemia major o talassemia intermedia che necessitano di terapia trasfusionale. *(11A16645)*. . *Pag.* 32

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2011.

Modifiche ed integrazioni al regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento - Istituzione della direzione servizi postali. (Deliberazione n. 731/11/CONS). *(11A16877)* . . . . *Pag.* 35

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Sospensione dell'autorizzazione, rilasciata alla società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano Spa, alla produzione di medicinali per uso umano. *(11A16717)* . . . . *Pag.* 36

Camera di commercio di Sassari

Nomina del conservatore del registro delle imprese. *(11A16806)* . . . . *Pag.* 36

Ministero dell'economia e delle finanze

Furto di biglietti relativi alla lotteria ITALIA 2011 *(12A00175)*. . . . . *Pag.* 36

Ministero della salute

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dolovet Vet» 160 mg/g Polvere orale per bovini. *(11A16712)*. . . . . *Pag.* 36

Modificazione dall'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fiproline 2,5 mg/ml». *(11A16713)* . . . . *Pag.* 37

Modificazione dall'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Alfamed 2,5 mg/ml». *(11A16714)*. . . . . *Pag.* 37

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario. *(11A16715)* . . . . *Pag.* 37

Modificazione dall'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Effipro» 2,5 mg/ml. *(11A16716)* . . . . *Pag.* 38
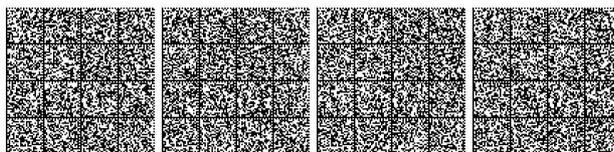
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 8

Ministero della salute

DECRETO 28 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Herbozo Garcia Deybe Lenner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica. *(11A16823)*

DECRETO 12 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Buhaca Eugen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16824)*

DECRETO 12 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lungu Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16825)*

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mghandef Nihel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16826)*

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Payyappilly Varghese Midhun, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16827)*

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pathiyil Lukose Sini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16828)*

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sebastian Smitha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16829)*

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chandran Anna Asha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16830)*

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Joseph Sujith, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16831)*

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Mathew Abey, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16832)*

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Madathakkattu Gincy Mathai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16833)*

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Paul Rasmy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16834)*

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Devassykutty Jesmy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16835)*

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Seema, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16836)*

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Stephen Mathews, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16837)*

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Bindu Mol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16838)*

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kanniyath Neena Joy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16839)*

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joy Dency, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16840)*

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Honey Elizabeth Jose, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16841)*
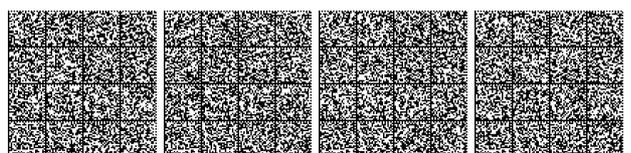
DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kodiyan Varghese Ancy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16842)*

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pulikakunnel Sebastian Sujamole, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16843)*

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stephen Jaisly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16844)*

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Abraham Tintu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16845)*

DECRETO 15 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Udruscu Tatiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16846)*

DECRETO 15 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Cozma Constantin Claudiu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16847)*

DECRETO 15 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Creanga Petronela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16848)*

DECRETO 15 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Persson Karin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16849)*

DECRETO 15 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Geiger Daniela Judith, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16850)*

DECRETO 15 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Renat Catherine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16851)*

DECRETO 15 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Ardelean Adrian Ioan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16852)*

DECRETO 16 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Batista Matos Dorca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16853)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 9

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Benagol» *(12A00060)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acetilcisteina EG» *(12A00061)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Naloxone Galenica Senese» *(12A00062)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aria Rivoira» *(12A00063)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Strialisin» *(12A00064)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acqua per preparazioni iniettabili Galenica Senese» *(12A00065)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Neraxer» *(12A00066)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Flutamide Fidia» *(12A00067)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Adesitrin» *(12A00068)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Plasmasafe» *(12A00069)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Feldene» *(12A00070)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dysport» *(12A00071)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tildiem» *(12A00072)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali *(12A00073)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ambisome» *(12A00074)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Benexol» *(12A00075)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cortidro» *(12A00076)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Famciclovir Sandoz» *(12A00077)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Donamet» *(12A00078)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lansoprazolo EG» *(12A00079)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Alvesco» *(12A00080)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lansoprazolo Teva Italia» *(12A00081)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Solosa» *(12A00082)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Amaryl» *(12A00083)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Levonelle» *(12A00084)Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Estinette» (12A00085)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Kipling» *(12A00086)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ciprofloxacina Kabi» *(12A00087)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mediflox» *(12A00088)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bicanova» *(12A00089)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Livin» *(12A00090)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Olanzapina Angenerico» *(12A00091)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Etrivex» *(12A00092)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tamsulosina Hexal AG» *(12A00093)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Variquel» *(12A00094)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Technemibi» *(12A00095)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Repaglinide Mylan Generics» *(12A00096)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Theroflan» *(12A00097)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ranitidina Ratiopharm» *(12A00098)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Exemestane Sandoz» *(12A00099)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tamsulosina Sandoz GmbH» *(12A00100)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Faxine» *(12A00101)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Efexor» *(12A00102)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ranidil» *(12A00103)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Reumaflex» *(12A00104)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Neisvac-C» *(12A00105)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Toctino» *(12A00106)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Momenlocaldol» *(12A00107)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Certican» *(12A00108)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Prozac» *(12A00109)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zantac» *(12A00110)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ciprofloxacina Ibigen» *(12A00111)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Oxycontin» *(12A00112)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Xalacom» *(12A00113)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Acido valproico e sodio valproato ratiopharm» *(12A00114)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Metoprololo Actavis» *(12A00115)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 10

Agenzia delle entrate

Rettifica delle Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. *(12A00205)*
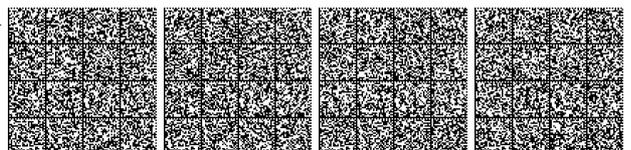
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 novembre 2011, n. **220**.

Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, nonchè dei requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e 77 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto in particolare l'articolo 76 del predetto codice, che prevede, per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione, il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP, e dispone che il medesimo regolamento stabilisce anche le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata;

Visto altresì l'articolo 77, comma 1, del medesimo codice che prevede, per i titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione, la determinazione dei requisiti di onorabilità con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP, e tenuto conto dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21, che ha modificato il codice delle assicurazioni private in attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attività produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;

Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 27 settembre 2011;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 12 ottobre 2011, protocollo n. 20190;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 recante il codice delle assicurazioni private, e successive modifiche ed integrazioni;

b) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia. Resta ferma l'applicazione, alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia aventi titoli quotati nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea aventi tali caratteristiche, della ulteriore disciplina prevista per tali tipi di società.

2. Le disposizioni del presente regolamento, con esclusione di quelle previste dall'articolo 6, si applicano altresì, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del codice, al rappresentante generale o, se diversa, alla persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria di impresa italiana istituita presso altro Stato membro dell'unione, nonché al rappresentante generale o, se diversa, alla persona preposta alla gestione effettiva della sede-secondaria ubicata in Italia di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del codice.

3. Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano anche ai soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni di cui all'articolo 68 del codice in una impresa di assicurazione e di riassicurazione. Nel caso in cui tali soggetti sono persone giuridiche, le disposizioni dell'articolo 5 si applicano a coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito delle stesse.

Art. 3.
Requisiti di professionalità degli esponenti aziendali

1. Gli amministratori e i sindaci di una impresa di assicurazione e di riassicurazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività:

a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;

b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;

c) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione presso la quale la carica deve essere ricoperta;

d) attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione, i membri dei comitati esecutivi, gli amministratori delegati ed almeno un terzo dei sindaci effettivi e di quelli supplenti devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio con riferimento esclusivamente a quanto disposto alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del comma 1.

3. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente è richiesto il possesso di una specifica competenza professionale acquisita in materia assicurativa, creditizia o finanziaria attraverso esperienze di lavoro con funzioni dirigenziali di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquennio.

4. I sindaci oltre che ai requisiti di cui al comma 1 rispondono al requisito di iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Art. 4.

Situazioni impeditive

1. Non possono ricoprire la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore in imprese di assicurazione e di riassicurazione, ovvero cariche che comportino l'esercizio di funzioni equivalenti, coloro che nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti sono stati amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.

2. Non possono inoltre ricoprire le cariche di cui al comma 1 i soggetti nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. Il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio.

3. L'impedimento di cui al comma 1 non opera nel caso in cui l'organo sociale competente valuta, sulla base di adeguati elementi e secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l'estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa. A tal fine rilevano, fra gli altri, quali elementi probatori, la durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e l'assenza di provvedimenti sanzionatori connessi, di condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile, di delibere di sostituzione da parte dell'organo competente e di altri provvedimenti attinenti.

4. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione all'impresa presso la quale svolgono le funzioni di amministrazione, direzione o controllo, eventualmente evidenziando con idonei elementi, ai fini della valutazione di cui al comma 3, la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa.

5. L'organo competente assume le relative determinazioni in ordine alla sussistenza delle situazioni impeditive di cui al presente articolo entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da parte dell'interessato, dando comunicazione allo stesso ed all'ISVAP della propria motivata decisione. La valutazione deve essere ripetuta se sopravvengono nuovi fatti o provvedimenti che possono avere rilievo a tal fine e che l'interessato è tenuto a comunicare tempestivamente.

Art. 5.

Requisiti di onorabilità

1. Ai fini del presente decreto, il requisito dell'onorabilità non ricorre se i soggetti interessati si trovano in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n.267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, direttore generale o sindaco nelle imprese di assicurazione e riassicurazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera *c)*, salvo il caso di estinzione del reato. Nel caso in cui sono state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera *c)*, numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'ISVAP.

Art. 6.

Requisiti di indipendenza

1. La funzione di amministrazione, direzione o controllo in una impresa di assicurazione o riassicurazione non è compatibile con lo svolgimento di analoga funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne l'indipendenza.

2. Ai fini della valutazione di compatibilità per la sussistenza del requisito di indipendenza di cui al comma 1, si tiene conto della diversa rilevanza delle funzioni e del diverso ruolo esercitato dai soggetti interessati. In ogni caso non si considerano tali da compromettere l'indipendenza gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo assicurativo.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, informano gli organi aziendali competenti degli incarichi e rapporti di cui al presente articolo, dichiarando se essi sono tali da incidere negativamente sulla loro indipendenza nei termini specificati nel presente articolo. I predetti organi aziendali competenti valutano le suddette dichiarazioni nonché le eventuali segnalazioni o informazioni autonomamente e legittimamente acquisite in merito, tenendo conto dei criteri di cui al comma 2.

Art. 7.

Decadenza, sospensione ed eventuale revoca dalle cariche

1. Il difetto dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, comporta la decadenza dall'ufficio. La decadenza è dichiarata con le modalità di cui all'art. 76, comma 2, del codice.

2. Costituiscono causa di sospensione dalle funzioni esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, le seguenti situazioni:

a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*;

b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'art. 5, comma 2, con sentenza non definitiva;

c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

3. La sospensione è dichiarata dall'impresa con le modalità di cui all'art. 76, comma 2, del codice.

4. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al comma 2. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori, fatti salvi i casi di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, per i quali la sospensione si applica per l'intera durata delle misure ivi previste, non può durare oltre 45 giorni dalla dichiarazione di sospensione, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione provvede alla revoca ovvero al reintegro del direttore generale sospeso. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dal comma 2, lettere *c)* e *d)*, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Art. 8.

Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione

1. Le norme del presente regolamento che fanno riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.

2. Le norme del presente regolamento che fanno riferimento ai sindaci si applicano anche ai componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione.

Art. 9.

Requisiti degli esponenti aziendali delle società di mutua assicurazione di cui all'art. 52 del codice

1. I requisiti e le relative disposizioni di cui agli articoli da 4 a 7 del presente regolamento si applicano anche agli esponenti aziendali delle società di mutua assicurazione di cui all'art. 52 del codice. I requisiti di professionalità di cui all'art. 3 trovano applicazione per gli esponenti aziendali delle società di mutua assicurazione con la riduzione da tre ad un anno della durata minima dell'esperienza richiesta dai commi 1 e 2 e con la riduzione da un quinquennio ad un triennio della durata minima dell'esperienza richiesta dal comma 3 del medesimo articolo.

Art. 10.

Abrogazioni e norme finali e transitorie

1. Sono o restano abrogati gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 aprile 1997, n. 186.

2. La valutazione dei requisiti previsti dal presente regolamento è effettuata dagli organi aziendali competenti. Le determinazioni assunte dagli stessi organi ai sensi del presente regolamento, debitamente motivate, sono trasmesse all'ISVAP.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la mancanza dei requisiti introdotti con il presente decreto e non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo, salvo il caso in cui il venir meno di tali requisiti si realizza successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento medesimo in relazione a procedimenti avviati dopo tale data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella, raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: ROMANI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2011
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 169

11G0259

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Campodolcino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Campodolcino (Sondrio);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 7 ottobre 2011, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campodolcino (Sondrio) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Manlio Francica è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2011

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Campodolcino (Sondrio) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Daniela Fanetti.

Il citato amministratore, nel corso della seduta consiliare del 7 ottobre 2011, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Sondrio ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 28 ottobre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campodolcino (Sondrio) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Manlio Francica.

Roma, 2 dicembre 2011

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A00023

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2011.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Mirano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 1° settembre 2011, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Mirano (Venezia) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Vittorio Capocelli;

Considerato che il dott. Vittorio Capocelli non può proseguire nell'incarico e, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Antonio Gulletta è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Mirano (Venezia) in sostituzione del dott. Vittorio Capocelli, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2011

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 1° settembre 2011, il consiglio comunale di Mirano (Venezia) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Vittorio Capocelli.

Considerato che il dott. Vittorio Capocelli, destinato a svolgere le funzioni di commissario straordinario presso la provincia di Belluno, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione nell'incarico di commissario strordinario presso il comune di Mirano (Venezia) del dott. Vittorio Capocelli con il dott. Antonino Gulletta.

Roma, 2 dicembre 2011

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A00025

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio provinciale di Belluno e nomina del commissario straordinario

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi della provincia di Belluno;

Vista la delibera n. 46 del 28 ottobre 2011, con la quale il consiglio provinciale, con il voto favorevole di quattordici consiglieri sui ventiquattro assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del presidente;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Belluno è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Capocelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2011

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Belluno è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 con contestuale elezione del presidente nella persona del signor Gianpaolo Bottacin.

In data 30 settembre 2011, quindici consiglieri su ventiquattro assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 46 del 28 ottobre 2011 da quattordici componenti, nei confronti del predetto presidente.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Belluno ha proposto lo scioglimento del consiglio provinciale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 31 ottobre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del presidente e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Belluno ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Vittorio Capocelli.

Roma, 2 dicembre 2011

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A00026

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Scoppito e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Scoppito (L'Aquila);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da cinque consiglieri sui nove assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Scoppito (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Gianluca Braga è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2011

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Scoppito (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da nove consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da cinque componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 novembre 2011.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di L'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 4 novembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Scoppito (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Gianluca Braga.

Roma, 5 dicembre 2011

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A00027

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Melendugno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Melendugno (Lecce);

Considerato altresì che, in data 23 ottobre 2011, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Melendugno (Lecce) è sciolto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2011

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Melendugno (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Vittorio Potì.

Il citato amministratore, in data 23 ottobre 2011, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Melendugno (Lecce).

Roma, 2 dicembre 2011

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A00028

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Bova Marina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Bova Marina (Reggio Calabria);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bova Marina (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Francesca Crea è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2011

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bova Marina (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 28 ottobre 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 9 novembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bova Marina (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Francesca Crea.

Roma, 2 dicembre 2011

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A00029

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Licciana Nardi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Licciana Nardi (Massa Carrara);

Considerato altresì che, in data 24 ottobre 2011, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Licciana Nardi (Massa Carrara) è sciolto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2011

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Licciana Nardi (Massa Carrara) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Albino Fontana.

Il citato amministratore, in data 24 ottobre 2011, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Licciana Nardi (Massa Carrara).

Roma, 2 dicembre 2011

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A00030

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3989).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, in provincia di Lucca il giorno 29 giugno 2009, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011 con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2011;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009 e successive integrazioni, con la quale il Presidente della regione Toscana, è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza in rassegna;

Vista la legge 7 luglio 2010, n. 106, recante «Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio», con la quale al Commissario delegato è assegnata la somma di 10 milioni di euro per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime del citato disastro e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime, trasferite sulla contabilità speciale aperta per gestire l'emergenza predetta;

Vista la nota del Presidente della regione Toscana del 12 dicembre 2011, con la quale si rappresenta che sono stati avviati tutti gli interventi programmati e che occorre procedere ai conseguenti adempimenti amministrativi, anche relativi alla completa erogazione dei contributi previsti dalla citata legge n. 106/2010;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Toscana è confermato Commissario delegato fino al 30 giugno 2012, per provvedere, in regime ordinario, al completamento delle opere già avviate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009 e seguenti integrazioni, nonché alla gestione dei contributi straordinari di cui alla legge n. 106 del 2010 e dei rimborsi da parte delle compagnie assicuratrici.
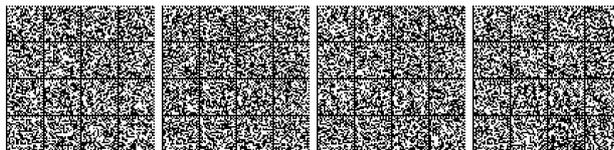
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Commissario delegato provvede a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 7, comma 3, della sopra citata ordinanza.

3. A conclusione delle iniziative di cui al presente articolo il Commissario delegato provvede a versare all'entrata del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri le eventuali economie rivenienti dai finanziamenti assegnati e alla chiusura della contabilità speciale e trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva dell'attività svolta, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

11A16876

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3990).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti ed i successivi decreti 17 dicembre 2010 e 5 dicembre 2011, recanti la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del predetto decreto-legge n. 39 del 2009;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato già svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;

Considerata la necessità di prorogare la vigenza di alcune disposizioni emergenziali già adottate nelle sopracitate ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare senza soluzione di continuità l'assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione e del rilancio del territorio della regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009;

Viste le note del Commissario delegato prot. 20239/AG del 19 ottobre 2011 e prot. 23299 del 3 dicembre 2011, nonché la nota del Sindaco dell'Aquila prot. 3839 del 9 dicembre 2011, concernenti in particolare la richiesta di proroga per le risorse umane impiegate per la gestione dell'emergenza;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il termine previsto all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 è prorogato fino al 31 marzo 2012, per tre unità di personale e con oneri di missione, nel limite complessivo di euro 15.000,00, posti a carico del Fondo della protezione civile, nell'ambito delle risorse già stanziate per la realizzazione del Progetto C.A.S.E di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 2.

1. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009, sono autorizzati a prorogare i benefici di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, nei confronti di coloro i quali hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa classificata con esito B o C, essendo venuto meno il rapporto di locazione, a causa dell'evento sismico del 6 aprile 2009, fino al 31 marzo 2012, nel limite massimo di euro 100.000.
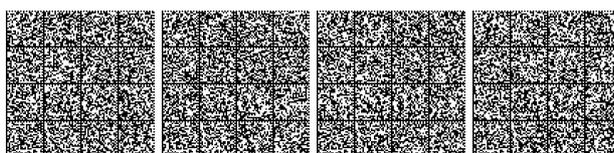
2. Per soddisfare le esigenze di sostegno dei nuclei familiari in condizioni di disabilità, di-bisogno e di disagio economico e sociale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, per l'anno 2012 le risorse di cui all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010, sono incrementate di ulteriori euro 250.000,00.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 3.

1. Il termine di scadenza del diritto al contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 11, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, è prorogato al 31 gennaio 2012 se l'unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito B o C, ed al 31 marzo 2012 se l'unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo complessivo di euro 15.000.000,00, si provvede a carico dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 4.

1. I contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario, fino al 31 gennaio 2012 in favore di nuclei familiari la cui unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito B o C e fino al 31 marzo 2012 in favore di nuclei familiari la cui unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, o sia ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, ovvero in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo complessivo di euro 2.475.000,00, si provvede a carico dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 5.

1. In relazione alle spese sostenute dalla Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per l'allestimento e la gestione del campo n. 38 presso la stazione ferroviaria della città dell'Aquila, sulla base delle direttive del Vice Commissario delegato alle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione nelle fasi di prima emergenza, per assicurare assistenza alloggiativa alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a rimborsare alla medesima Società la somma di euro 875.807,94 a valere sulle residue risorse di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009, di cui è stata accertata la disponibilità.

Art. 6.

1. Per la prosecuzione degli adempimenti connessi alla realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 39/2009, il Dipartimento della protezione civile, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvede in deroga all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

11A16878

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2011.

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. (Ordinanza n. 3991).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato stato d'emergenza, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio

2011, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011, n. 3947 del 16 giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011, articoli 4 e 7, n. 3951 del 12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011, art. 5, n. 3955 del 26 luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958 del 10 agosto 2011, n. 3962 del 6 settembre 2011, n. 3965 del 21 settembre 2011, n. 3966 del 30 settembre 2011, n. 3969 del 13 ottobre 2011, art. 3, n. 3970 del 21 ottobre 2011, gli articoli 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3975 del 7 novembre 2011 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3982 del 23 novembre 2011;

Visto l'accordo tra il Ministro del'interno della Repubblica italiana ed il Ministro dell'interno della Repubblica Tunisina del 5 aprile 2011;

Vista la nota del 19 ottobre 2011 del Soggetto attuatore per la regione Umbria;

Vista la nota n. 0109199 del 2 novembre 2011 del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

Viste le richieste del 28 novembre e del 13 dicembre 2011 del Ministero dell'interno;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n. 77579/RU adottata in data 28 giugno 2011 ai sensi dell'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3951 del 12 luglio 2011, si provvede nel limite di euro 8.005.240,32 a carico delle risorse di cui all'art. 4, da assegnare al Ministero dell'interno.

Art. 2.

1. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana ed il Ministro dell'interno della Repubblica Tunisina del 5 aprile 2011, si provvede nel limite di euro 101.005.000,00 a carico delle risorse di cui all'art. 4, da assegnare al Ministero dell'interno.

Art. 3.

1. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle attività del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 15 aprile 2011, fino al 31 dicembre 2011, è autorizzata la spesa di euro 129.449.624,00.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 4, che verranno trasferite al Fondo della protezione civile e gestite dal Dipartimento della protezione civile in regime di contabilità ordinaria.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, quantificati complessivamente in euro 238.459.864,32, si fa fronte a carico del Fondo nazionale della protezione civile con le modalità di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

1. Al comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2011, n. 3955, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2012».

Art. 6.

1. Ai commi 5, 7, 8 e 9 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3956 del 26 luglio 2011 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti dirette a garantire il trattamento dei dati personali nell'ambito degli interventi finalizzati al superamento dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai paesi del Nord Africa» i termini del 31 dicembre 2011 sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.

Art. 7.

1. I Soggetti attuatori provvedono a rimborsare gli oneri per l'assistenza ai migranti e profughi sostenuti dalle Regioni in attuazione dell'Accordo del 6 aprile 2011 anche prima della loro nomina a valere sulle contabilità speciali ai medesimi intestate.

Art. 8.

1. Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933/2011 è sostituito dal seguente: «I Soggetti attuatori che effettuano in via esclusiva gli interventi di cui alla presente ordinanza nel territorio delle Province di Trento e Bolzano, sono le stesse Province Autonome che agiscono nel rispetto dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione ed operano secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Le risorse necessarie per la realizzazione delle attività loro affidate sono trasferite sulle contabilità speciali di tesoreria unica intestate alle stesse Province. Tali risorse sono strettamente vincolate alla realizzazione delle attività specificatamente individuate e sono assoggettate alla rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.».

Art. 9.

1. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle attività del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 15 aprile 2011, fino al 31 dicembre 2011 è autorizzata la spesa di euro 68.000.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte a carico del Fondo nazionale della protezione civile con le modalità di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, e gestite dal Dipartimento della protezione civile in regime di contabilità ordinaria.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

12A00202

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 gennaio 2012.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3992).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti ed i successivi decreti 17 dicembre 2010 e 5 dicembre 2011, recanti la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del predetto decreto-legge n. 39 del 2009;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato già svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;

Considerata la necessità di prorogare la vigenza di alcune disposizioni emergenziali già adottate nelle sopracitate ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare senza soluzione di continuità l'assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione e del rilancio del territorio della regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009;

Viste le note del Commissario delegato prot. n. 20239/AG del 19 ottobre 2011 e prot. n. 23299 del 3 dicembre 2011, nonché la nota del Sindaco dell'Aquila prot. n. 3839 del 9 dicembre 2011, concernenti in particolare la richiesta di proroga per le risorse umane impiegate per la gestione dell'emergenza;

Viste le note del Commissario delegato prot. n. 20513/AG del 25 ottobre 2011, prot. n. 21525 del 10 novembre 2011 e prot. n. 23487/AG del 6 dicembre 2011;

Visti gli esiti della riunione tenutasi a Palazzo Chigi il 28 dicembre 2011, a cui hanno partecipato le amministrazioni interessate;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di continuare a soddisfare le maggiori esigenze derivanti dal perdurare della situazione emergenziale, i comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 39 del 2009 e la provincia dell'Aquila sono autorizzati a stipulare o prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 5, commi 2 e 2-*bis* nei limiti del contingente assegnato a legislazione vigente, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, fino al 31 marzo 2012, nel limite massimo di spesa di euro 1.450.000,00.

2. Al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza delle attività di competenza dell'amministrazione provinciale dell'Aquila, in particolare degli Uffici del Genio civile, nel processo di ricostruzione del territorio, il Presidente della provincia dell'Aquila, è autorizzato a stipula-

re o prorogare i contratti di lavoro di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, con durata fino al 31 marzo 2012, nel limite massimo di euro 204.000,00.

3. Al fine di continuare ad assicurare il tempestivo adempimento delle attività di controllo delle asseverazioni del nesso di causalità rilasciate dai professionisti ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, delle valutazioni dell'esito di agibilità effettuate dagli stessi professionisti secondo la disciplina dettata dalla circolare del vice-commissario delegato prot. n. 27671 del 14 luglio 2009 relativa alla conclusione delle valutazioni di agibilità sismica degli edifici, nonché per garantire l'istruttoria dei progetti di competenza del Genio civile, la provincia di L'Aquila è autorizzata a prorogare fino al 31 marzo 2012 la convenzione stipulata con Abruzzo Engineering S.c.p.a. ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, nel limite massimo di euro 200.000,00.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 1.854.000,00, si provvede a carico dell'art. 8.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare senza soluzione di continuità il tempestivo svolgimento dell'istruttoria delle domande di concessione del contributo per lavori di riparazione e ricostruzione, con particolare riferimento alle unità immobiliari con esito E ed il conseguente controllo della corretta esecuzione dei lavori, il comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare i 30 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di trenta unità, di cui all'art. 7, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, fino al 31 marzo 2012, nel limite massimo di spesa di euro 225.000,00.

2. Al fine di consentire la prosecuzione degli impegni relativi all'assistenza alla popolazione ed alla ricostruzione, in particolare dei centri storici, il termine previsto dall'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, con cui si autorizza il sindaco del comune dell'Aquila a stipulare non più di 88 contratti di lavoro a tempo determinato, è prorogato sino al 31 marzo 2012, nel limite massimo di euro 792.500,00.

3. Al fine di continuare a soddisfare le maggiori esigenze derivanti dallo stato emergenziale ed in particolare per far fronte agli adempimenti istruttori e di controllo relativi alla ricostruzione dei centri storici, il sindaco del comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare fino al 31 marzo 2012 i 12 contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, nonché a porre a carico delle risorse stanziate per l'emergenza, fino al 31 marzo 2012, i costi per 6 unità di personale assunto ai sensi del medesimo articolo dell'ordinanza n. 3784/2009, nel limite massimo di euro 144.000,00. Il previsto utilizzo delle graduatorie concorsuali di altri enti, può riguardare anche le graduatorie ancora valide del comune di L'Aquila.

4. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze derivanti dalle attività di emergenza e di ricostruzione, in particolare dei centri storici, il personale del comune dell'Aquila, può essere autorizzato ad effettuare, fino al 31 marzo 2012, fino a 30 ore mensili di lavoro straordinario, effettivamente reso, anche in deroga ai limiti quantitativi e alle fonti di finanziamento fissati dall'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Regioni autonomie locali» 1° aprile 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite massimo di euro 200.000,00.

5. Al fine di assicurare la continuità della gestione degli alloggi del progetto CASE e dei MAP, il sindaco del comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare fino al 31 marzo 2012 gli otto contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010, nel limite massimo di euro 67.500,00.

6. Al fine di continuare a garantire un costante ed efficace controllo della legittima utilizzazione degli alloggi del progetto CASE e dei MAP da parte dei nuclei familiari assegnatari nel comune di L'Aquila, il personale del Corpo di polizia municipale del capoluogo è autorizzato allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, anche notturno o festivo, fino ad un massimo mensile pro capite di 30 ore e complessivo di 210 ore, sino al 31 marzo 2012, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa anche contrattuale. L'erogazione del relativo corrispettivo è effettuata solo a fronte di prestazioni effettivamente rese e documentate, nei limiti dell'importo massimo di euro 15.000,00.

7. Al fine di contribuire al sostegno dei maggiori impegni derivanti dalle attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, con particolare riferimento agli aggregati edilizi ed alle aree perimetrate dei centri storici, il comune dell'Aquila è autorizzato ad avvalersi di Abruzzo Engineering S.c.p.a. fino al 31 marzo 2012, sulla base di un'apposita convenzione nel limite massimo di euro 950.000,00.

8. Al fine di assicurare senza soluzione di continuità la implementazione e la gestione delle banche dati relative alle attività ricomprese nell'area della assistenza alla popolazione, con particolare riferimento a quelle relative ai progetti C.A.S.E., MAP e Fondo immobiliare, nonché quelle pertinenti alla gestione dei finanziamenti per i lavori di riparazione e ricostruzione delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma del 6 aprile 2009, il sindaco di L'Aquila e il vice commissario vicario sono autorizzati a prorogare la convenzione stipulata con la società Servizio elaborazione dati (S.E.D.) S.p.a. ai sensi dell'art. 23, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, fino al 31 marzo 2012, nel limite massimo di euro 200.000,00.

9. Al fine di consentire al comune dell'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali e le ulteriori competenze affidate per far fronte al contesto emergenziale in rassegna, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad uffici del predetto ente gravemente danneggiate dal sisma, il commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato ad assegnare al medesimo comune le occorrenti risorse finanziarie finalizzate al reperimento di appositi edifici, fino al 31 marzo 2012, nel limite massimo di euro 212.500,00.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 2.806.500,00 euro, si provvede a carico dell'art. 8.

Art. 3.

1. Per assicurare la prosecuzione delle attività emergenziali il commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo è autorizzato a prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 10, comma 2, e 11, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009 ed i contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757 del 21 aprile 2009, nel limite di sessantanove unità di personale fino al 31 marzo 2012.

2. Per le finalità di cui al comma 1, al personale degli uffici della regione Abruzzo di cui si avvale il commissario delegato può essere riconosciuto, fino al 31 marzo 2012, un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, fino ad un massimo di 30 ore mensili pro-capite, nel rispetto della vigente disciplina di contenimento complessivo delle spese di personale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite massimo di euro 550.000,00 si provvede a carico dell'art. 9.

Art. 4.

1. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è autorizzato a garantire il necessario supporto operativo, fino al 31 marzo 2012, assicurando una struttura operativa di 74 unità di personale, con turni da 12 ore anche a supporto dell'attività di ricostruzione nei territori colpiti.

2. Al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direttamente impegnato nelle attività di cui al comma 1 è corrisposta, fino al 31 marzo 2012, una indennità mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 20% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di qualifica dirigenziale e non, comandato fuori sede, è altresì corrisposto il trattamento di missione.

3. Agli oneri connessi all'applicazione dei commi precedenti, comprensivi anche delle spese di missione e di funzionamento dei mezzi, quantificati in massimo euro 2.063.298,00, si provvede a carico dell'art. 8.

Art. 5.

1. Al fine di continuare ad assicurare l'assolvimento delle attività di competenza del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009, il personale del Provveditorato, nei limiti di 47 unità, può essere autorizzato ad effettuare fino al 31 marzo 2012, fino ad un massimo di 30 ore mensili pro capite di straordinario, effettivamente prestate, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, nei limiti dell'importo di euro 42.500,00.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i rapporti di lavoro posti in essere ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3883 del 18 giugno 2010, possono essere prorogati fino al 31 marzo 2012, nei limiti dell'importo di euro 28.736,25.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite massimo di euro 71.236,25 si provvede a carico dell'art. 8.

Art. 6.

1. Il termine del 31 gennaio 2012, previsto all'art. 3, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3990 del 23 dicembre 2011, è prorogato al 31 marzo 2012.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 400.000,00, si provvede a carico dell'art. 8.

Art. 7.

1. Il termine del 31 gennaio 2012, previsto all'art. 4, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3990 del 23 dicembre 2011, è prorogato al 31 marzo 2012.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 100.000,00, si provvede a carico dell'art. 8.

Art. 8.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, quantificati complessivamente in euro 7.845.034,25 si provvede a carico delle risorse per l'anno 2012 di cui all'art. 14, comma 5, decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2012

Il Presidente: MONTI

12A00203

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 gennaio 2012.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3993).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2010 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2011, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Sassari ed Olbia - Tempio, in relazione alla strada statale Sassari - Olbia, nonché le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010, n. 3895 del 20 agosto 2010 e n. 3948 del 20 giugno 2011 e le note del commissario delegato - Presidente della regione autonoma della Sardegna, protocollo n. 585 del 20 settembre 2011 e protocollo n. 704 del 24 novembre 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2011, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della regione Liguria e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3985 del 2 dicembre 2011 nonché la nota del 14 dicembre 2011 del Presidente della regione Liguria;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato stato d'emergenza, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3947 del 16 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni e la nota n. 15102 del 15 dicembre 2011 del sindaco di Lampedusa e Linosa;

Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività poste in essere per fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2010, il dott. Sebastiano Sannittu, già assessore dei lavori pubblici della regione autonoma della Sardegna, è nominato soggetto attuatore vicario del commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *a)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3895 del 20 agosto 2010, fino al 31 dicembre 2012.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 45.000,00 lordi annui, si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010.

Art. 2.

1. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25 novembre 2011 le parole: «11 settembre 2007, n. 4324» sono sostituite dalle seguenti: «20 luglio 2011, n. 3593».

Art. 3.

1. Per la prosecuzione delle iniziative necessarie volte a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2011 nel territorio della regione Liguria, il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3973 del 5 novembre 2011, è autorizzato ad utilizzare le economie, quantificate in euro 7.418.545,32, rivenienti dalle ordinanze n. 3192/2002, n. 3258/2002, n. 3277/2003, n. 3311/2003, n. 3312/2003 e n. 3338/2004.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite dal bilancio regionale alla contabilità speciale di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3973 del 5 novembre 2011.

Art. 4.

1. È prorogata al 30 giugno 2012 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per i mutuatari che ne beneficiano fino al 31 dicembre 2011 in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3947 del 16 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, alle condizioni economiche e secondo i tempi di rimborso già applicati fino al 31 dicembre 2011, salvo diversi accordi tra le parti.

2. I mutuatari in qualsiasi momento hanno diritto di richiedere all'intermediario mutuante il ripristino del pagamento delle rate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2012

Il Presidente: MONTI

12A00204
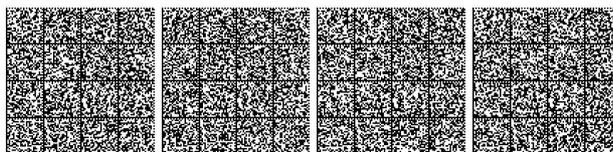
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 2011.

Aggiornamento dell'importo per la revisione di analisi di campioni.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, secondo cui l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2010 emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con cui l'importo è stato fissato in euro 113,93;

Considerato che il predetto indice di variazione è risultato per l'anno 2010 pari a 1,6%;

Ritenuto necessario aggiornare della stessa percentuale l'importo di euro 113,93 suindicato;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in euro 115,75.

Roma, 16 dicembre 2011

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
CANZIO

l'Ispettore generale capo del dipartimento della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
SERINO

12A00024

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. De Morpurgo Marco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. De Morpurgo Marco, nato il 19 gennaio 1984 a Trieste (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. De Morpurgo è in possesso del titolo accademico ottenuto nel settembre 2006 in Italia presso la Università degli studi di Trieste;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 20 gennaio 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'"Ilustre Colegio de Abogados" di Madrid (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di non attribuire rilevanza, ai fini di una diminuzione della misura compensativa, ai certificati prodotti dall' interessato attestanti ulteriore formazione acquisita in quanto vertente su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Decreta:

Al sig. De Morpurgo Marco, nato il 19 gennaio 1984 a Trieste (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudizíario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16659

DECRETO 19 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Davide Rioli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Davide Rioli nato 1'11 settembre 1968 a Modena, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Rioli è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 30 novembre 2006 in Italia presso la Università Telematica Guglielmo Marconi;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Modena;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 10 marzo 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Il.lustre Col.legi d'Advocats de Castello» (Spagna) come non esercente;

Considerato pertanto che il richiedente è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione in Spagna, ai senso dell'art. 13.1 della direttiva 2005/36/CE, come attestato dalla Autorità competente spagnola;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Davide Rioli nato l'11 settembre 1968 a Modena, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «advocat» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16711

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Procaccini Chiara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della Sig.ra Procaccini Chiara, nata a Milano il 28 febbraio 1981, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo accademico professionale conseguito in Finlandia ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "biologo" - Sezione A dell'albo;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico quinquennale di “Filosofian Maisteri” conseguito nel giugno 2008 presso la Università di Helsinki;

Considerato secondo la attestazione della Autorità competente finlandese che detto titolo configura una formazione regolamentata ai sensi dell’art. 3 punto I lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 27 ottobre 2011;

Sentito il conforme parere scritto del rappresentante dell’Ordine nazionale di categoria;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell’esercizio in Italia della professione di “biologo” - sezione A dell’albo, non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla Sig.ra Procaccini Chiara, nata a Milano il 28 febbraio 1981, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico professionale di “Filosofian Maisteri” quale titolo valido per l’iscrizione all’albo dei “biologi” - Sezione A, e l’esercizio della professione in Italia.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16710

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 novembre 2011.

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SMARTBAYT NATRIA LUMACHICIDA.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell’assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d’immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l’art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 20 maggio 2008 presentata dall’Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130 diretta ad ottenere l’autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato STOP FEED LUMACHE contenente la sostanza attiva fosfato ferrico;

Visto il decreto del 9 agosto 2002 e successivo del 30 dicembre 2010, di attuazione rispettivamente della direttiva 2001/87/CE e 2010/77/UE, relativi all'iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 della sostanza attiva fosfato ferrico, fino al 31 dicembre 2015, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni delle citate direttive;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università di Pisa, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier conformi ai requisiti di cui agli allegati II e III di cui al decreto legislativo 194/95, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI dello stesso decreto legislativo;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico - scientifica presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 22 settembre 2011 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

Vista la nota pervenuta in data 17 ottobre 2011 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in SMARTBAYT NATRIA LUMACHICIDA;

Ritenuto di autorizzare il prodotto medesimo fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fosfato ferrico a norma del regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SMARTBAYT NATRIA LUMACHICIDA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fosfato ferrico a norma del regolamento (CE) 1107/2009.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100-200-250-400-500-600-750-800 e Kg 1-1,2-2-5-10-20.

Il prodotto in questione è

preparato nello stabilimento dell'Impresa Kollant Srl in Maniago (PN);

importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera .Bayer CropScience AG Dormagen (Germania);

formulato negli stabilimenti sopracitati e confezionato presso lo stabilimento dell'Impresa Bayer CropScience Srl in Filago (BG).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14412.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta/foglio illustrativo

SMARTBAYT NATRIA LUMACHICIDA

Esca lumachicida in granuli attrattiva per lumache e chiocciole

COMPOSIZIONE
g 100 di SmartBayt Natria Lumachicida contengono:
g 1,62 di fosfato ferrico puro (16,2 g/kg)
coformulanti q. b. a 100

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte degli altri animali.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia: sintomatica.
Attenzione: consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche
SmartBayt Natria Lumachicida è costituito da un principio attivo unito ad un'esca alimentare; la formulazione in granuli è resistente alla pioggia e alle condizioni di alta umidità, situazioni favorevoli alla comparsa di chiocciole e lumache.
SmartBayt Natria Lumachicida ha una formulazione particolarmente attrattiva per lumache e chiocciole, che preferiscono nutrirsi del prodotto piuttosto che delle piante, ottenendo un'immediata protezione di queste. I molluschi che mangiano il prodotto, sebbene rimangano ancora vivi per un certo periodo, smettono di nutrirsi (quindi di danneggiare le piante) e di riprodursi: ben presto muoiono in luoghi appartati nel terreno.
SmartBayt Natria Lumachicida evita anche l'emissione di bava, riducendo la presenza di residui traslucidi sulla vegetazione.
SmartBayt Natria Lumachicida è un'esca a base di fosfato ferrico.

ISTRUZIONI E MODALITÀ D'IMPIEGO
SmartBayt Natria Lumachicida è efficace contro le lumache e le chiocciole che infestano colture di agrumi, pomacee, drupacee, bacche e piccola frutta, frutta a guscio, frutta varia, ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto, cavoli, ortaggi a foglia ed erbe fresche, piante officinali, legumi freschi, ortaggi a stelo, patata, vite, olivo, tabacco, floreali, ornamentali, forestali, vivai; ornamentali e forestali site in aree verdi quali parchi, viali e giardini pubblici.
Dosi d'impiego
SmartBayt Natria Lumachicida è un prodotto pronto all'uso che deve essere distribuito intorno alle piante da proteggere o tra le file ad un dosaggio di 5 g/m^2. Per evitare infestazioni dall'esterno è consigliabile distribuire il prodotto lungo il perimetro del campo in una fascia larga circa 1-2 m.
L'applicazione va eseguita alla comparsa dei primi danni da lumache o chiocciole, preferibilmente all'imbrunire dopo una pioggia o un'annaffiatura, comunque su terreno umido.
Qualora i granuli siano stati consumati o si temano reinfestazioni da campi vicini non trattati, ripetere l'applicazione.
Se necessario, ripetere il trattamento dopo 2-4 settimane a seconda del grado di infestazione, fino ad un massimo di sei volte all'anno.

Compatibilità: il prodotto si impiega da solo.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Conservare al riparo dall'umidità.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania); Kollant S.r.l. – Maniago (PN)
Officina di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
Registrazione Ministero della Salute n. del
Contenuto netto: 100 – 200 – 250 – 400 – 500 – 600 – 750 – 800 g ; 1–1,2 – 2 – 5 – 10 – 20 kg
Partita n°

07/10/2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 NOV. 2011

SMARTBAYT NATRIA LUMACHICIDA

Esca lumachicida in granuli, attrattiva per lumache e chiocciole

COMPOSIZIONE
g 100 di SmartBayt Natria Lumachicida contengono:
g 1,62 di fosfato ferrico (16,2 g/kg)
coformulanti q. b. a 100

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1

Registrazione Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: 100 g

Partita n°

Bayer CropScience
07/10/2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 NOV. 2011

11A16808

DECRETO 5 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato MERLIN FLEXX.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4 relativo alle condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 3 aprile 2008 presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, diretta ad ottenere l'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato SP102000014308 contenente la sostanza attiva isoxaflutole e l'antidoto agronomico cyprosulfamide;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 26 novembre 2003, di attuazione della direttiva 2003/68/CE, che ha iscritto nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 la sostanza attiva isoxaflutole fino al 30 settembre 2013, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;
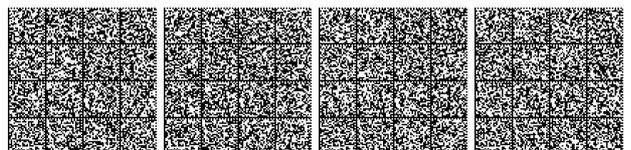
Vista la valutazione dell'Istituto sopracitato in merito alla documentazione tecnica-scientifica presentata dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico - scientifici aggiuntivi;

Visto il parere della Commissione consultava per i prodotti fitosanitari del 14 settembre 2011 in merito alla tematica «Metaboliti nelle acque di falda»;

Vista la nota dell'Ufficio in data 28 novembre 2011 con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di autorizzazione del prodotto di cui trattasi e, sulla base del sopra richiamato parere della Commissione consultiva, sono stati richiesti dati tecnico-scientifici aggiuntivi al fine di un raffinamento della valutazione del rischio di percolamento in falda di alcuni metaboliti, da presentarsi entro il termine di 6 mesi dalla data del presente decreto;

Vista la nota trasmessa in data 28 novembre 2011 dall'Impresa medesima in risposta alle suddette richieste ed ha comunicato di voler modificare la denominazione del prodotto in MERLIN FLEXX;

Ritenuto di autorizzare il prodotto medesimo fino al 30 settembre 2013 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva isoxaflutole a norma del regolamento (CE) 1107/2009, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nei termini sopra indicati;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MERLIN FLEXX con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 settembre 2013, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva isoxaflutole a norma del regolamento (CE) 1107/2009.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi di cui in premessa nei termini ivi specificati.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-1,5-2-2,5-4-5-10-20.

Il prodotto in questione è - importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Bayer S.A.S. in Villefranche – Francia;

Bayer CropScience AG – Industriepark Hoechst – Francoforte – Germania;

formulato negli stabilimenti sopra citati e confezionato nello stabilimento dell'Impresa Bayer CropScience Srl in Filago (Bergamo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14405.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MERLIN® FLEXX

Erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce del mais

Sospensione concentrata (SC)

MERLIN® FLEXX

Composizione:
Isoxaflutole puro 4,23 g (44 g/l)
Cyprosulfamide (antidoto agronomico) 4,23 (44 g/l)
Coformulanti quanto basta a 100 g

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Registrazione n° .... del .... del Ministero della Salute
Officine di produzione e confezionamento:
Bayer S.A.S. – Villefranche – Francia
Bayer CropScience AG – Industriepark Hoechst - Francoforte – Germania
Officina di confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Contenuto netto: 1 - 1,5 – 2 – 2,5 – 4 – 5 – 10 - 20 L
PARTITA N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80% e comunque nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende e dalle strade.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Merlin Flexx è un erbicida di pre-emergenza e post emergenza precoce attivo su infestanti in fase di germinazione per assorbimento radicale e attraverso l'ipocotile; il prodotto è efficace anche su infestanti da poco emerse per assorbimento fogliare e radicale. Isoxaflutole agisce inibendo indirettamente la biosintesi dei carotenoidi; il prodotto è prevalentemente attivo su infestanti dicotiledoni, ma ha anche una buona efficacia su infestanti graminacee annuali.
La sua persistenza di azione, della durata di 40 - 50 giorni, è sufficiente a garantire la protezione della coltura durante tutto il periodo di sensibilità alla competizione della flora infestante.

Piante infestanti dicotiledoni sensibili
Dicotiledoni
Abutilon theophrasti (Cencio molle), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Ambrosia artemisifolia* (Ambrosia), *Ammi majus* (Visnaga), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinello), *Datura stramonium* (Stramonio), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella).
Graminacee
Echinochloa crus-galli (Giavone comune), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano), *Panicum miliaceum* (Pabbio), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Sorghum halepense* da seme (Sorghetta da seme).

EPOCHE DI IMPIEGO
Pre-emergenza: subito dopo la semina della coltura.
Post-emergenza precoce: dall'emergenza fino allo stadio di 3 foglie del mais.

DOSI DI IMPIEGO
1,7 – 2,2 l/ha. Impiegare la dose più alta nei terreni infestati da graminacee.

Volume di irrorazione: 200-400 litri per ettaro.

Preparazione della poltiglia: versare la dose di prodotto necessaria nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà, mantenendo l'agitatore in movimento. Se l'irroratrice è dotata di premiscelatore, versare il prodotto nel premiscelatore all'inizio del riempimento. Portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali soste. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5 DIC 2011

AVVERTENZE AGRONOMICHE

- In pre-emergenza delle infestanti, nei terreni torbosi il prodotto ha efficacia ridotta.
- In caso di forzata sostituzione della coltura diserbata, è possibile seminare mais, anche con sola lavorazione superficiale e senza attesa, oppure soia o girasole dopo un mese dal trattamento, previa aratura alla profondità di 30 – 40 cm, con completo rivoltamento del terreno.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si raccomanda pertanto di lavare accuratamente le attrezzature (botti, filtri, pompe e ugelli) prima di utilizzarle su altre colture.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato l'intervallo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Bayer CropScience

® Marchio registrato
28.11.11

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del – 5 DIC. 2011

11A16807
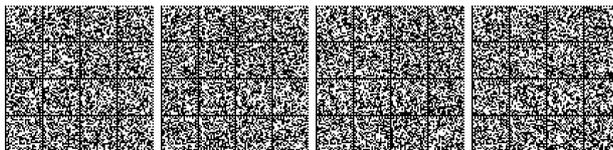
DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Neculaes Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Neculaes Irina, nata a Pascani (Romania) il 15 luglio 1989, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Centro di Studi «Stefan Cel Mare Si Sfant» di Pascani nell'agosto del 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 11 ottobre 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Centro di Studi «Stefan Cel Mare Si Sfant» di Pascani nell'agosto del 2011, dalla signora Neculaes Irina, nata a Pascani (Romania) il 15 luglio 1989, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Neculaes Irina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16766

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Otescu Carmen Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Otescu Carmen Daniela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale «Ana Aslan» di Timisoara nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale «Ana Aslan» di Timisoara nell'anno 2007, dalla sig.ra Otescu Carmen Daniela, nata a Faget (Romania) il giorno 22 settembre 1970, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Otescu Carmen Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16767

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lazsek Stefania Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Lazsek Stefania Iuliana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Rm. Vâlcea nell'anno 1995, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Cică;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Rm. Vâlcea nell'anno 1995 dalla sig.ra Cică Stefania Iuliana, coniugata Lazsek, nata a Horezu (Romania) il giorno 21 settembre 1973, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Cică Stefania Iuliana, coniugata Lazsek, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente,che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16768

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 22 dicembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Schio, dell'Ufficio provinciale di Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO E TRENTINO ALTO-ADIGE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2011, che ha modificato gli art. 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 19 dicembre 2011, prot. n. 10958, del direttore dell'Ufficio provinciale del territorio di Vicenza, con la quale si comunica il mancato funzionamento, nel giorno 19 dicembre 2011, del Servizio di pubblicità immobiliare della Sezione staccata di Schio dell'Ufficio provinciale di Vicenza;

Accertato che il mancato funzionamento del predetto Servizio di pubblicità immobiliare della Sezione staccata di Schio dell'Ufficio provinciale di Vicenza è da attribuirsi a sciopero del personale;

Vista la nota del Garante del contribuente per il Veneto del 21 dicembre 2011, prot. n. 899/2011;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare della Sezione staccata di Schio dell'Ufficio provinciale di Vicenza nel giorno 19 dicembre 2011.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 22 dicembre 2011

Il direttore regionale: PELLEGRINI

11A16879

DECRETO 22 dicembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Bassano del Grappa, dell'Ufficio provinciale di Vicenza nel giorno 19 dicembre 2011.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO E TRENTINO ALTO-ADIGE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2011, che ha modificato gli art. 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 19 dicembre 2011, prot. n. 10959, del direttore dell'Ufficio provinciale del territorio di Vicenza, con la quale si comunica il mancato funzionamento, nel giorno 19 dicembre 2011, del Servizio di pubblicità immobiliare della Sezione staccata di Bassano del Grappa dell'Ufficio provinciale di Vicenza;

Accertato che il mancato funzionamento del predetto Servizio di pubblicità immobiliare della Sezione staccata di Bassano del Grappa dell'Ufficio provinciale di Vicenza è da attribuirsi a sciopero del personale;

Vista la nota del Garante del contribuente per il Veneto del 21 dicembre 2011, prot. n. 898/2011;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare della Sezione staccata di Bassano del Grappa dell'Ufficio provinciale di Vicenza nel giorno 19 dicembre 2011.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 22 dicembre 2011

Il direttore regionale: PELLEGRINI

11A16880
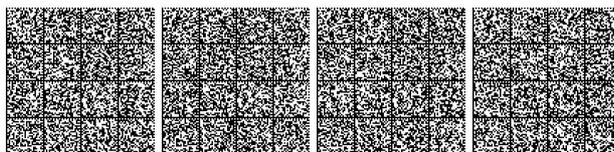
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 21 dicembre 2011.

Proroga dell'inserimento del medicinale istamina dicloridrato (Ceplene) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione: «Terapia di mantenimento nei pazienti adulti con leucemia mieloide acuta in prima remissione trattati contemporaneamente con interleuchina-2».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Vista la Determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco datata 1° febbraio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2011, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale istamina dicloridrato (Ceplene), in assenza di valida alternativa terapeutica disponibile, per l'indicazione terapeutica: «Terapia di mantenimento nei pazienti adulti con leucemia mieloide acuta in prima remissione trattati contemporaneamente con interleuchina-2»;

Vista altresì la Determinazione dell'AIFA del 18 novembre 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 (Serie Generale) del 13 dicembre 2011, con cui è stato definito il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale istamina dicloridrato (Ceplene), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 7 ottobre 2008, per la stessa indicazione terapeutica che ne aveva determinato l'inserimento nel succitato elenco;

Ritenuto, tuttavia, di attribuire a Ceplene, nella sua combinazione con IL-2, una innovazione terapeutica importante, perché destinata al trattamento di una patologia finora priva di adeguato trattamento e che, ove si procedesse all'esclusione, verrebbe negata ai pazienti già in trattamento con Ceplene + IL-2, la possibilità di proseguire tale terapia (il periodo di terapia è infatti pari a 18 mesi, con somministrazione di un totale di 10 cicli);

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione dell'11 e 12 ottobre 2011, come da stralcio verbale n. 20;

Ritenuto pertanto di prorogare la permanenza del medicinale istamina dicloridrato (Ceplene) di cui alla Determinazione dell'AIFA datata 1° febbraio 2011, sopra citata, nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, al fine di garantire ai pazienti che già sono in trattamento di portare a termine la terapia (per un periodo di 18 mesi, con somministrazione di un totale di 10 cicli);

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecnico-scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Determina:

Art. 1.

L'inserimento del medicinale istamina dicloridrato (Ceplene), di cui alla Determinazione dell'AIFA citata in premessa, nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge n. 648/96, è prorogato per ulteriori 18 mesi, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

L'indicazione è solo per i pazienti che hanno già iniziato il trattamento a far data dal giorno 12 ottobre e per un tempo massimo di 18 mesi di permanenza nell'elenco di cui alla legge n. 648/96.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Denominazione: istamina dicloridrato.

Indicazione terapeutica: La terapia di mantenimento con Ceplene è indicata nei pazienti adulti con leucemia mieloide acuta in prima remissione trattati contemporaneamente con interleuchina-2 (IL-2). L'efficacia di Ceplene non è stata pienamente dimostrata nei pazienti di età superiore ai 60 anni.

Criteri di inclusione: Pazienti adulti affetti da Leucemia Mieloide Acuta in I remissione completa che sono stati sottoposti a chemioterapia di induzione e consolidamento, incluso il trapianto autologo di cellule staminali; entro 8 settimane dall'ultima dose di chemioterapia. Pazienti che hanno una conta piastrinica ≥75000/mmc e globuli bianchi ≥1500/mmc, normali livelli di PTT, livelli di GOT GPT e Bilirubina non superiori al doppio del valore normale, livelli di creatinina non superiori a 1.5 il valore normale. Pazienti con un buon Performance Status (0-1). Donne da almeno un anno in menopausa oppure che usano contraccezione orale o di barriera.

Criteri di esclusione: Pazienti che devono essere sottoposti a trapianto allogenico. Pazienti affetti da Leucemia Acuta Promielocitica. Pazienti affetti da patologie cardiache di classe III o IV, affetti da ipotensione o grave ipertensione, instabilità vasomotoria, aritmie oppure che hanno avuto un infarto miocardico nei 12 mesi antecedenti, che soffrono di angina pectoris o aterosclerosi sintomatica. Pazienti con malattie neoplastiche, ad eccezione del carcinoma in situ della cervice uterina oppure carcinoma squamoso o basale della cute. Pazienti che soffrono di patologie del sistema nervoso oppure che hanno avuto un ictus nei 12 mesi antecedenti. Pazienti che soffrono di patologie psichiatriche. Pazienti che soffrono di patologie autoimmuni. Pazienti con ulcera peptica in fase attiva oppure che hanno avuto in passato ulcera peptica o malattia esofagea complicata con emorragia. Pazienti in trattamento con Clonidina, Steroidi e/o H2 antagonisti. Pazienti con ipersensibilità all'istamina oppure che hanno presentato negli ultimi 5 anni gravi allergie a cibo o farmaci che hanno richiesto trattamento. Donne in gravidanza ed allattamento.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: Ceplene 0.5 mg somministrato per via sottocutanea lenta in 5-15 minuti 2 volte al giorno per 21 giorni consecutivi in associazione all'IL-2. Vengono eseguiti 10 cicli, ciascuno di 21 giorni, i primi 4 intervallati da 3 settimane di riposo, gli altri da 6 settimane di riposo.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	Prima di ogni ciclo e per i due mesi successivi alla fine del trattamento
leucociti	+	+
piastrine	+	+
emoglobina	+	+
creatinina	+	+
funzione epatica	+	+
funzione renale	+	+
PTT	+	+
Aspirato midollare	+	+
Test di gravidanza	+	

11A16644

DETERMINAZIONE 21 dicembre 2011.

Proroga dell'inserimento del medicinale ribavirina nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione: terapia dell'epatite cronica e della cirrosi compensata da virus dell'epatite C, in combinazione con gli interferoni peghilati, nei pazienti con talassemia major o talassemia intermedia che necessitano di terapia trasfusionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* (*G.U.*) n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Vista la Determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco datata 18 agosto 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 dell'8 settembre 2009, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, fino ad eventuale emendamento della controindicazione o, al massimo, per 24 mesi, del medicinale ribavirina, per l'indicazione: «Terapia dell'epatite cronica e della cirrosi compensata da virus dell'epatite C, in combinazione con gli interferoni peghilati, nei pazienti con talassemia major o talassemia intermedia che necessitano di terapia trasfusionale»;

Considerato che la terapia combinata con peg-interferon e ribavirina non è ad oggi autorizzata nei pazienti talassemici perché la ribavirina può provocare anemia emolitica, tant'è che nel riassunto delle caratteristiche della ribavirina è riportata come controindicazione specifica all'uso del farmaco, "la presenza di emoglobinopatia (es. talassemie o anemia falciforme)";

Atteso tuttavia che i dati della letteratura per la terapia dell'epatite cronica e della cirrosi da virus C nei pazienti con talassemia major o talassemia intermedia sottoposti a regime trasfusionale evidenziano non solo come l'impiego della ribavirina sia in grado di incrementare i tassi di risposta sostenuta al trattamento anti HCV condotto con interferone peghilato, ma inoltre documentano anche la relativa sicurezza dell'impiego del farmaco in questo contesto quando attuato in consonanza con le linee guida nazionali ed internazionali;

Ritenuto opportuno continuare a consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-Scientifica (CTS) nella riunione dell'11 e 12 ottobre 2011 – Stralcio Verbale n. 20;

Ritenuto pertanto di prorogare la permanenza del medicinale ribavirina di cui alla Determinazione dell'AIFA datata 18 agosto 2009, sopra citata, nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecnico-Scientifica dell' Agenzia Italiana del Farmaco;

Determina:

Art. 1.

L'inserimento del medicinale ribavirina, di cui alla Determinazione AIFA citata in premessa, nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge n. 648/96, è prorogato per ulteriori 24 mesi o fino ad eventuale emendamento della controindicazione, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Denominazione: ribavirina.
(Rebetol – Schering-Plough)
(Copegus – Roche)

Indicazione terapeutica: Terapia dell'epatite cronica e della cirrosi compensata da virus dell'epatite C, in combinazione con gli interferoni peghilati, nei pazienti con talassemia major o talassemia intermedia che necessitano di terapia trasfusionale.

Criteri di inclusione: pazienti con diagnosi istologica o clinica di epatite cronica o cirrosi epatica compensata da virus dell'epatite C con HCV-RNA positivo, di qualunque genotipo, con aminotransferasi superiori ai valori normali o con fibrosi significativa (score Metavir > F1 alla biopsia epatica).

Criteri di esclusione: cirrosi epatica scompensata (ascite, encefalopatia, emorragia da rottura di varici esofagee) o con precedenti episodi di scompenso e/o emorragia da rottura di varici esofagee. Pazienti con cirrosi epatica in classe funzionale di Child-Pugh >7. Diagnosi di epatocarcinoma. Insufficienza renale cronica con valori di creatinina > 1.5 mg/dl. Insufficienza cardiaca moderata-grave e/o precedenti episodi di scompenso cardiaco. Aritmie cardiache che necessitano di terapia antiaritmica.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico:
Prima di iniziare la terapia tutti i pazienti devono eseguire gli esami ematochimici di funzionalità epatica e renale, il dosaggio della ferritina, la determinazione del genotipo dell'HCV e una determinazione quantitativa dell'HCV-RNA.
Pazienti con HCV genotipo 1 o 4: Peg-interferon alfa-2a (Pegasys) alla dose di 180 µg la settimana o Peg-Interferon alfa-2b (Peg-Intron) alla dose di 1.5 µg per Kg di peso corporeo la settimana associati alla ribavirina (Rebetol o Copegus) alla dose di 15 mg per kg di peso corporeo al giorno, in due dosi refratte prima della colazione e prima della cena. La risposta al trattamento deve essere valutata a 4 e 12 settimane di terapia con l'esecuzione del test dell'HCV-RNA sierico con metodica quantitativa. Per i pazienti con negativizzazione dell'HCV-RNA entro le prime 12 settimane è indicata la continuazione della terapia fino a un totale di 48 settimane, mentre per i pazienti con HCV-RNA ancora positivo alla 12° settimana di trattamento è indicata la sospensione della terapia antivirale. Per i pazienti con livelli di HCV RNA sierico pretrattamento inferiori a 400.000 IU/l e con HCV RNA negativo a 4 settimane di terapia può essere prevista la sospensione anticipata della terapia a 24 settimane, in caso di grave intolleranza al trattamento.
Pazienti con HCV genotipo 2 o 3: Peg-interferon alfa-2a (Pegasys) alla dose di 180 µg la settimana o Peg-Interferon alfa-2b (Peg-Intron) alla dose di 1.5 µg per Kg di peso corporeo la settimana associati alla ribavirina (Rebetol o Copegus) alla dose di 15 mg per kg di peso corporeo al giorno, in due dosi refratte prima della colazione e prima della cena. La risposta al trattamento deve essere valutata a 4 e 12 settimane di terapia con l'esecuzione del test dell'HCV-RNA sierico con metodica quantitativa. Per i pazienti con negativizzazione dell'HCV-RNA entro le prime 12 settimane è indicata la continuazione della terapia fino a un totale di 24 settimane, mentre per i pazienti con HCV-RNA ancora positivo alla 12° settimana di trattamento è indicata la sospensione della terapia antivirale. Per i pazienti con livelli di HCV RNA sierico pretrattamento inferiori a 400.000 IU/l (solo se genotipo 3) e con HCV RNA negativo a 4 settimane di terapia può essere prevista la sospensione anticipata della terapia a 16 settimane, in caso di grave intolleranza al trattamento.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.
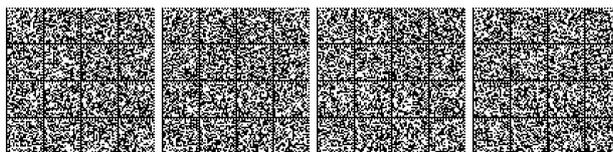
DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento antivirale	Durante il trattamento antivirale	Dopo il trattamento antivirale
Diagnosi dell'emoglobinopatia	+		
Diagnosi dell'epatopatia	+		
Genotipo dell'HCV	+		
Determinazione quantitativa dell'HCV-RNA	+	+ 4°settimana, 12° settimana, fine della terapia	+ 12°settimana, 24° settimana
Valori dell'Emoglobina	+	+ (ogni 4 settimane)	+ (ogni 4 settimane)
Test di funzione epatica	+	+ (ogni 4 settimane)	+ (ogni 4 settimane)
Valori di creatinina	+	+ (ogni 4 settimane)	+ (ogni 4 settimane)
Unità di sangue trasfuse ogni mese	+	+ (ogni 4 settimane)	+ (ogni 4 settimane)
Terapia ferrochelante praticata	+	+ (ogni 4 settimane)	+ (ogni 4 settimane)
Valori di ferritina	+	+ (ogni 4 settimane)	+ (ogni 4 settimane)

11A16645

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2011.

Modifiche ed integrazioni al regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento - Istituzione della direzione servizi postali. (Deliberazione n. 731/11/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 20 dicembre 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare, l'art. 1, comma 9, che riconosce ampia autonomia regolamentare all'Autorità anche in relazione alla funzione organizzatrice;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» ed, in particolare, l'art. 21, commi da 13 a 20, che sopprime l'Agenzia nazionale di regolamentazione postale e attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le funzioni ad essa assegnate;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1997, n. 261, recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio», come modificato dal decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 58 e, in particolare l'art. 4, che individua le funzioni assegnate all'Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, fatta salva ogni altra funzione che lo stesso decreto delegava all'Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale;

Considerato che all'interno le competenze tracciate dalla normativa primaria dettata in attuazione della direttiva n. 2008/6/Ce, appare opportuno individuare una specifica struttura destinata a sovrintendere lo specifico e complesso ruolo cui è chiamata l'Autorità, ai sensi del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

Considerato che le competenze attinenti al settore postale presentano notevoli analogie con quelle già esercitate nelle pregresse fasi della liberalizzazione del settore delle comunicazioni elettroniche, onde l'Autorità, è stata individuata come il soggetto istituzionale in possesso della expertise necessaria allo svolgimento dei nuovi compiti, anche in ragione della specializzazione del proprio personale;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera del Consiglio n. 17/98 del 16 giugno 1998;

Udita la proposta del Presidente;

Delibera:

Art. 1.

Istituzione della Direzione Servizi postali e attribuzione dei compiti

1. È istituita la Direzione Servizi postali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Direzione.

2. La Direzione svolge, in generale, compiti in materia di regolazione e vigilanza del servizio postale, di assicurazione della qualità del servizio universale, di determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e di analisi dei relativi mercati. Coopera nelle opportune sedi internazionali e dell'Unione europea ai fini della creazione di un mercato comune dei servizi postali.

3. L'articolazione di secondo livello della Direzione sarà stabilita con successivo provvedimento.

Art. 2.

Modifiche al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità

1. All'art. 12, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente lettera:

f) Direzione Servizi postali.

2. Dopo l'art. 17 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità è inserito il seguente:

«Art. 17-*bis (Direzione Servizi postali).* — La Direzione Servizi postali svolge, in generale, compiti in materia di regolazione e vigilanza del servizio postale, di assicurazione della qualità del servizio universale, di determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e di analisi dei relativi mercati. Coopera nelle opportune sedi internazionali e dell'Unione europea ai fini della creazione di un mercato comune dei servizi postali. In particolare alla Direzione sono attribuiti i compiti di:

a) regolazione dei mercati postali;

b) adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale;

c) svolgimento dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale;

d) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni;
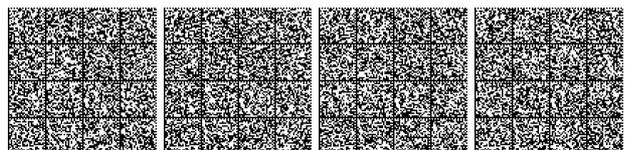
e) adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali;

f) analisi e monitoraggio dei mercati postali, con particolare riferimento ai prezzi dei servizi, anche mediante l'istituzione di un apposito osservatorio;

g) partecipazione ai lavori e alle attività nelle competenti sedi internazionali e dell'Unione europea.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla nomina del responsabile della Direzione Servizi Postali le funzioni di Direttore sono svolte *ad interim* dal Segretario Generale.

2. Al fine di garantire la piena operatività della Direzione, il Segretario Generale, avvalendosi di un apposito gruppo di lavoro composto da personale dell'Autorità, predispone gli atti e le iniziative necessarie al trasferimento delle funzioni ed alla partecipazione alle attività Comunitarie ed internazionali.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 20 dicembre 2011

Il presidente: CALABRÒ

11A16877

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Sospensione dell'autorizzazione, rilasciata alla società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano Spa, alla produzione di medicinali per uso umano.

Con la Determinazione n. aM - 170/2011 del 14/12/2011 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Salsomaggiore Terme (PR) via Roma, 9, rilasciata alla società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano Spa.

11A16717

CAMERA DI COMMERCIO DI SASSARI

Nomina del conservatore del registro delle imprese.

La Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari, con deliberazione n. 142 del 30 novembre 2011, ha provveduto a nominare Conservatore del registro delle imprese il dott. Pietro Graziano Esposito, nato a Sassari il 22 maggio 1963, con decorrenza dal 31 dicembre 2011.

11A16806

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Furto di biglietti relativi alla lotteria ITALIA 2011

I biglietti della lotteria ITALIA 2011 di seguito indicati vengono annullati perchè oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

Serie	dal n.	al n.	quantità
M	792001	792100	100

12A00175

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dolovet Vet» 160 mg/g Polvere orale per bovini.

Provvedimento n. 300 del 6 dicembre 2011

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. FI/V/0104/IA/004 .

Specialità medicinale per uso veterinario «DOLOVET VET» 160 mg/g Polvere orale per bovini

Confezione: 3 buste da 15 g di polvere orale - A.I.C. n. 103772012.

Titolare A.I.C.: Vetcare OY, Kuturmäentie, 2 – 25130 Muurla Finland (P.O. Box 99 – 24101 Salo - Finland).

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA: modifica indirizzo titolare A.I.C.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica dell'indirizzo del titolare A.I.C.:

da: Vetcare OY, Kuturmäentie, 2 – 25130 Muurla Finland (P.O. Box 99 – 24101 Salo - Finland);

a: Vetcare OY, Peltotuentie, 5 – 25130 Muurla Finland (P.O. Box 99 – 24101 Salo - Finland).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A16712

Modificazione dall'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fiproline 2,5 mg/ml».

Provvedimento n. 304 del 13 dicembre 2011

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0305/IB/002/G.

Specialità medicinale per uso veterinario «FIPROLINE 2,5 mg/ml» soluzione spray per uso topico per cani e gatti, nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104057017;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104057029;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 104057031.

Titolare A.I.C.: Alfamed S.A.S. con sede in 1ère Avenue – 2065 m – L.I.D. – 06516 Carros (Francia).

Oggetto: Variazione tipo IB: estensione del periodo di validità del prodotto finito.

È autorizzata la variazione tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 24 mesi a 36 mesi.

Pertanto il periodo di validità ora autorizzato è il seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 36 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 1 anno.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A16713

Modificazione dall'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Alfamed 2,5 mg/ml».

Provvedimento n. 306 del 13 dicembre 2011

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0308/IB/002/G.

Specialità medicinale per uso veterinario «ALFAMED 2,5 mg/ml» soluzione spray per uso topico, per cani e gatti, nelle confezioni:

flacone da 100 ml – A.I.C. n. 104056015;

flacone da 250 ml – A.I.C. n. 104056027;

flacone da 500 ml – A.I.C. n. 104056039.

Titolare A.I.C.: Alfamed S.A.S. con sede in 1ère Avenue – 2065 m – L.I.D. – 06516 Carros (Francia).

Oggetto: Variazione tipo IB: estensione del periodo di validità del prodotto finito.

È autorizzata la variazione tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 24 mesi a 36 mesi.

Pertanto il periodo di validità ora autorizzato è il seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 36 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 1 anno.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A16714

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario.

Decreto n. 153 del 19 dicembre 2011

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate, fino ad ora registrata a nome della società Fort Dodge Animal Health SpA con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense 90 - codice fiscale n. 00278930490.

POULVAC MAREK CVI+HVT - A.I.C. n. 103256

CYDECTIN 0,5% POUR-ON soluzione per bovini - A.I.C. n. 102363

EQUEST - A.I.C. n. 102720

CYDECTIN 1% soluzione iniettabile per ovini - A.I.C. n. 102632

CYDECTIN 1% soluzione iniettabile per bovini - A.I.C. n. 101594

SUVAXYN M. HYO PARASUIS - A.I.C. n. 104027

SUVAXYN PARVO ST - A.I.C. n. 104040

CYDECTIN 0,1% soluzione orale per pecore - A.I.C. n. 102287

EQUEST PRAMOX gel orale - A.I.C. n. 103820

CYDECTIN 10% LA per bovini - A.I.C. n. 103760

CYDECTIN 2% LA per ovini - A.I.C. n. 104019

CYDECTIN TRICLAMOX soluzione orale per pecore - A.I.C. n. 104116

SUVAXYN M.H ONE - A.I.C. n. 104078

POULVAC PABAC IV - A.I.C. n. 103934

EFFYDRAL - A.I.C. n. 100157

è ora trasferita alla società Pfizer Italia Srl con sede legale e fiscale in Latina, via Isonzo 71 - codice fiscale n. 06954380157.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato fatta salva l'eventuale modifica di denominazione delle officine, come di seguito indicato.

Poulvac Marek CVI+HVT:

vaccino: produzione: Pfizer Animal Health, 2000 Rockford Road, Charles City, Iowa 50616 USA e Pfizer Global Manufacturing Weesp, C.J. van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, Paesi Bassi - rilascio dei lotti Pfizer Olot S.L.U., Carretera Camprodon s.n. La Riba, 17813 Vall de Bianya, Girona (Spagna) (per la produzione effettuata in Iowa - *USA)* e Pfizer Global Manufacturing Weesp, C.J. van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, Paesi Bassi;

diluente: produzione e rilascio dei lotti: Pfizer Olot S.L.U., Carretera Camprodon s.n. La Riba, 17813 Vall de Bianya, Girona (Spagna).

Suvaxyn M. HYO Parasuis: produzione: Pfizer Animal Health, 2000 Rockford Road, Charles City, Iowa 50616 USA. Rilascio dei lotti: Pfizer Olot S.L.U., Carretera Camprodon s.n. La Riba, 17813 Vall de Bianya, Girona (Spagna).

Poulvac Pabac IV: produzione: Pfizer Animal Health, 2000 Rockford Road, Charles City, Iowa 50616 USA e Pfizer Olot S.L.U., Carretera Camprodon s.n. La Riba, 17813 Vall de Bianya, Girona (Spagna). Rilascio dei lotti Pfizer Olot S.L.U., Carretera Camprodon s.n. La Riba, 17813 Vall de Bianya, Girona (Spagna).

Cydectin 0,5% Pour-on soluzione per bovini - Equest gel orale - Cydectin 1% soluzione iniettabile per ovini - Cydectin 1% soluzione iniettabile bovini - Suvaxyn Parvo ST - Cydectin 0,1% soluzione orale per pecore - Equest Pramox gel orale - Cydectin 10% LA per bovini - Cydectin 2% LA per ovini - Cydectin Triclamox soluzione orale per pecore - Suvayn MH One: produzione e rilascio dei lotti: Pfizer Olot S.L.U., Carretera Camprodon s.n. La Riba, 17813 Vall de Bianya, Girona (Spagna).

Effydral: produzione: Apotek Nederland, B.V., Bio Science Park, Archimedesweg 2 - 2333N Leiden - Paesi Bassi. Rilascio dei lotti: Apotek Nederland, B.V., Bio Science Park, Archimedesweg 2 - 2333N Leiden - Paesi Bassi e Pfizer Global Manufacturing Weesp, C.J. van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, Paesi Bassi.

Le specialità medicinali veterinarie suddette restano autorizzate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16715

Modificazione dall'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Effipro» 2,5 mg/ml.

Provvedimento n. 305 del 13-12-2011

Specialità medicinale per uso veterinario "EFFIPRO" 2,5 mg/ml soluzione spray per uso topico, per cani e gatti, nelle confezioni:

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104058019

Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104058021

Flacone da 500 ml - A.I.C. n. 104058033

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0302/IB/001/G

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. con sede in 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros (Francia).

Oggetto: Variazione tipo IB: estensione del periodo di validità del prodotto finito.

È autorizzata la variazione tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 24 mesi a 36 mesi.

Pertanto il periodo di validità ora autorizzato è il seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 36 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 1 anno.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A16716

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-06) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
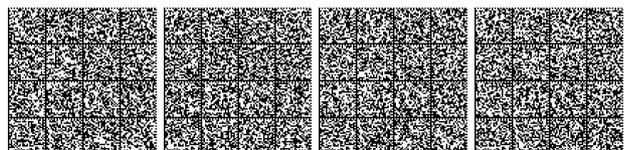
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.